

**Ordinanza
concernente l'immissione sul mercato e
l'utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui biocidi è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 1^{bis}

¹Le omologazioni, le registrazioni e i riconoscimenti sono limitati nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:

c. per le omologazioni O _N e O _C :	<ol style="list-style-type: none">1. sei mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2),2. due anni dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo del biocida nell'elenco I (all. 1) o IA (all. 2), per quanto il titolare adempia le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 3, o3. finché l'organo di notifica, sulla base della relativa decisione della CE, non iscrive il principio attivo nell'elenco I o IA e revoca l'omologazione.
--	--

^{1bis}Nei casi previsti dal capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3, i biocidi possono essere ancora forniti ai consumatori finali durante 12 mesi dopo l'iscrizione dell'ultimo principio attivo o dopo la decisione della CE.

RS

¹ RS 813.12

2009.....

Art. 9 cpv. 2^{bis}

^{2bis} D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell'economia (DFE), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può modificare le disposizioni specifiche (condizioni e oneri) degli allegati, adeguati dall'UFSP secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a. Al riguardo il DFI tiene conto delle condizioni che divergono da quelle dell'UE, in particolare in merito a organismi bersaglio, resistenze, clima o condizioni del mercato.

Art. 12 cpv. 1^{bis}

^{1bis} D'intesa con i servizi di valutazione, l'organo di notifica può modificare sulla base della valutazione secondo l'articolo 17 le condizioni o gli oneri imposti dall'omologazione o dalla registrazione in uno Stato membro dell'UE.

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 lett. f

Domanda e dichiarazione d'intenti

¹ La domanda di omologazione, registrazione o riconoscimento o la dichiarazione d'intenti deve essere presentata all'organo di notifica.

³ La forma e il contenuto della domanda sono retti dai seguenti allegati:

f. per le dichiarazioni d'intenti (art. 22 cpv. 3 lett. b)	l'allegato 7 ^{bis}
--	-----------------------------

Art. 19 cpv. 1 lett. a

¹ Dopo aver ricevuto i documenti completi, l'organo di notifica, evitando inutili tergiversazioni ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa:

a. l'omologazione O _E :	12 mesi
------------------------------------	---------

Art. 22 cpv. 2, 3 e 4

² *Abrogato*

³ Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono iscritti nell'elenco I o IA, il titolare dell'omologazione di questo biocida deve presentare:

- a. una domanda di omologazione O_E o di registrazione; o
- b. una dichiarazione in cui afferma di avere l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento.

⁴ Per le domande di omologazione O_E o di registrazione può essere chiesta una proroga del termine di presentazione di 12 mesi. Il richiedente deve debitamente motivare la sua richiesta.

Art. 26 cpv. 5^{bis} e 6 lett. b

^{5bis} L'organo di notifica può prorogare un'omologazione O_N o O_C se la valutazione di una domanda di omologazione O_E subisce un ritardo a causa della documentazione incompleta conformemente all'articolo 19 capoverso 2.

⁶ Non possono essere rinnovate:

b. *Abrogata*

Allegato 7 cpv. 1 lett. a n. 4 e 5

4. i documenti di identificazione e determinazione emanati dalle autorità dell'UE/AELS relativi all'omologazione o alla registrazione del biocida per quanto siano accessibili al richiedente,
5. la lettera di accesso relativa al principio attivo.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 7^{bis} conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il ...

... 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, ...

Allegato 7^{bis}
(Art. 14 cpv. 3 lett. f)

Dichiarazione d'intenti relativa alla domanda di riconoscimento

La dichiarazione d'intenti deve contenere le seguenti informazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. il nome commerciale del biocida e il numero di omologazione;
- c. il tipo di prodotto;
- d. la dichiarazione secondo cui il richiedente ha l'intenzione di presentare una domanda di riconoscimento, la quale sarà presentata all'organo di notifica entro due mesi dalla ricezione della prima omologazione o registrazione in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS;
- e. il nome dello Stato membro dell'UE o dell'AELS in cui è presentata la prima domanda di omologazione o registrazione;
- f. se la domanda di omologazione di cui alla lettera e contiene una lettera di accesso, una dichiarazione secondo cui la lettera di accesso è valida in Svizzera;
- g. la dichiarazione secondo cui il richiedente ha preso atto che l'organo di notifica è abilitato a revocare un'omologazione O_N o O_C, se la domanda di riconoscimento non è presentata conformemente alla lettera d.

